



COMUNE DI CALDOGNO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI
AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art.1
FINALITA'

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.90 n.241.

Art.2
DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi concessi in base al presente regolamento gli enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, cooperative, gruppi organizzati, comitati ecc. operanti sul territorio comunale mediante sedi operative locali o nell'ambito del decentramento delle attività loro proprie.

I contributi si riferiscono al sostegno dell'opera specificamente prestata dai concessionari a livello locale.

I destinatari vengono distinti tre aree:

Area A - Comprende i destinatari istituzionali di contributi comunali, ovvero gli enti riconosciuti per legge gestori di servizi inerenti la collettività, quali le autorità scolastiche, l'Unità Locale Socio-Sanitaria e altri

Area B - Comprende le associazioni, fondazioni, cooperative sociali, gruppi organizzati, comitati ecc. che operano a livello locale nell'ambito sociale, socio-sanitario, assistenziale e della solidarietà, sia come volontariato organizzato, sia con carattere semi-professionale o professionale

Area C - Comprende le associazioni, fondazioni, cooperative sociali, gruppi organizzati, comitati ecc. che operano a livello locale per la promozione e realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative, turistiche, di tutela del territorio, a sostegno delle formazioni sociali, della partecipazione democratica e in generale per il rafforzamento dei valori di convivenza civile

ART.3
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi destinati ai soggetti di cui all'area A dell'art.2 sono concessi annualmente in base ai seguenti criteri generali:

- rispetto dei vincoli legislativi
- disponibilità di bilancio
- equità, sia con riferimento ad altri soggetti beneficiari, sia a benefici economici precedentemente concessi
- valutazione dell'attività programmatoria di spesa dei concessionari in relazione ai fini istituzionali perseguiti
- valutazione di particolari esigenze per l'espletamento delle attività proprie dei concessionari o per l'acquisto di beni e prestazione di servizi necessari all'espletamento medesimo.

2. I contributi destinati ai soggetti di cui all'area B dell'art.2 sono concessi annualmente in base ai seguenti criteri generali:

- disponibilità di bilancio
- equità, sia con riferimento ad altri soggetti beneficiari, sia a benefici economici precedentemente concessi
- valutazione generale dell'attività svolta dai concessionari con riferimento al vantaggio apportato al benessere individuale e collettivo
- valutazione del grado di cooperazione ed integrazione con analoghe realtà territoriali e con i servizi sociali comunali.

3. I contributi destinati ai soggetti di cui all'area C dell'art.2 sono concessi annualmente in base ai seguenti criteri generali:

- disponibilità di bilancio

- equità , sia con riferimento ad altri soggetti beneficiari, sia a benefici economici precedentemente concessi
- valutazione generale dell'attività svolta dai concessionari e del grado di coinvolgimento della cittadinanza
- valutazione di particolari iniziative, manifestazioni e attività promozionali in genere realizzate o da realizzarsi nel periodo, di rilevante interesse per la collettività
- per quanto concerne le associazioni e i gruppi sportivi, valutazione, anche sulla base del numero di iscritti e praticanti, dell'impegno profuso nella promozione dello sport presso i giovani.

4. I criteri generali sopraelencati possono essere integrati annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato, sentite le Commissioni Consiliari competenti per materia.

Copia del provvedimento che stabilisce i criteri integrativi viene trasmessa al responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza per la successiva applicazione.

ART.4

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'entità dei contributi destinati ai soggetti di cui all'area A dell'art.2 è determinata annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza, elaborata in base ai criteri generali di cui all'art.3, comma 1, e nel rispetto dei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio annuale.

Per la stesura della proposta il responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza acquisisce dagli enti interessati:

- la richiesta di contributo contenente l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato
- la documentazione programmatoria e contabile contenente le previsioni di spesa riferite all'esercizio di interesse.

I contributi destinati ai soggetti di cui all'area A dell'art.2 sono erogati indicativamente in due fasi annuali (acconto e saldo), coincidenti con l'avvio e il termine delle attività istituzionali proprie dell'ente beneficiario.

2. Le entità dei contributi destinati ai soggetti di cui alle aree B e C dell'art.2 sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza, elaborata in base ai criteri generali di cui all'art.3, commi 2 e 3 , e nel rispetto dei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio annuale.

Per la stesura della proposta il responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza acquisisce dai soggetti interessati:

- la richiesta di contributo contenente l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato
- il programma di attività riferito all'esercizio di interesse; di tale programma può essere omessa la richiesta qualora il soggetto concessionario abbia prodotto copia del proprio atto costitutivo o statuto riportante l'elenco delle attività ordinarie e le proprie finalità generali, e queste coincidano con il programma annuale la cui realizzazione costituisca motivo della richiesta del beneficio economico
- copia del bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo
- copia del conto consuntivo riferito all'esercizio concluso riportante le entrate, comprensive dell'eventuale concorso finanziario del comune, le spese e l'avanzo/disavanzo di gestione
- per quanto concerne le associazioni ed i gruppi sportivi, elenco degli atleti praticanti riferito alla stagione sportiva di interesse, completo dei dati anagrafici degli iscritti.

Per la presentazione della suddetta documentazione il Responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza fissa un termine il cui mancato rispetto comporta la decadenza dall'ammissione al riparto dei contributi.

L'entità del contributo concesso ai soggetti di cui alle aree B e C dell'art.2 non può superare:

- il trenta per cento delle spese risultanti dal conto consuntivo presentato
- il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo presentato.

I contributi destinati ai soggetti di cui alle aree B e C dell'art.2 sono erogati indicativamente in un'unica soluzione, coincidente con il termine del programma annuale di attività svolto.

3. E' facoltà della Giunta Comunale , con proprio provvedimento motivato, erogare acconti sui contributi destinati ai soggetti di cui alle aree A, B, e C dell'art.2.

Gli acconti non possono superare il cinquanta per cento dell'ammontare dell'ultimo contributo concesso a favore del soggetto interessato.

Nessun acconto può essere erogato a soggetti che richiedano di accedere alla concessione di benefici economici comunali per la prima volta.

Le richieste di contributo e i documenti a corredo delle stesse, presentati dai soggetti di cui alle aree A, B e C dell'art.2, devono essere sottoscritti dai rispettivi presidenti, legali rappresentanti, amministratori delegati o direttori.

ART. 5 CONTRIBUTI STRAORDINARI

Per iniziative, manifestazioni ed attività promosse e gestite dai soggetti di cui alle aree A, B e C dell'art.2 o da altri, non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che rivestono carattere straordinario e non ricorrente, la Giunta Comunale può disporre con proprio provvedimento motivato, sentite le Commissioni Consiliari competenti per materia, l'erogazione di contributi straordinari la cui entità viene determinata nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Tali contributi straordinari possono essere determinati ed erogati anche a favore di soggetti aventi sede al di fuori del territorio comunale, purchè l'iniziativa che motiva l'intervento economico del Comune si realizzi con vantaggi e benefici rilevabili e diretti sulla comunità locale.

Copia del provvedimento che determina l'entità e dispone l'erogazione dei contributi straordinari viene trasmessa al responsabile della Struttura Servizi alla Cittadinanza per gli adempimenti di competenza.

ART. 6 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA

E' istituito l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno con l'inclusione dei soggetti risultati beneficiari di provvidenze economiche nel precedente esercizio, nel rispetto della Legge 31.12.1996 n.675.

L'albo, suddiviso in settori d'intervento corrispondenti alle aree A,B e C di cui all'art.2, deve riportare per ogni soggetto la denominazione o ragione sociale, natura giuridica o forma associativa o societaria, l'indirizzo, le finalità dell'intervento espresse in forma sintetica, l'importo del beneficio concesso.

L'albo viene pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e può essere consultato da ogni cittadino.

L'Amministrazione Comunale assicura la più ampia possibilità di accesso all'albo e l'attuazione delle forme di pubblicità opportune.

INDICE

1. Finalità (art.1)	pag.2
2. Destinatari (art.2)	pag.2
3. Criteri per la concessione dei contributi (art.3)	pag.2
4. Modalità per la determinazione ed erogazione dei contributi (art.4)	pag.3
5. Contributi straordinari (art.5)	pag.5
6. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art.6)	pag.5